

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DOMICILIO – DURATA

Articolo 1 – Denominazione sociale

1.1. È costituita una società per azioni denominata

ENTERA S.P.A.

(la “**Società**”).

Articolo 2 – Oggetto sociale

2.1. La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- fornitura di servizi di crowdfunding per le imprese, giusta autorizzazione *ex art. 4-sexies* .1, co.3, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) rilasciata dalla Consob nel quadro del Regolamento (UE) 2020/1503;
- consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria e strategia industriale e commerciale tramite anche analisi di mercato e lo studio di idee per lo sviluppo aziendale; sviluppo di piani aziendali tramite attività di supporto alle aziende in particolare modo quelle che abbiano da poco iniziato l'attività;
- ideazione e sviluppo di siti internet, sviluppo e vendita e distribuzione di prodotti informatici in genere ed in particolare per il mondo degli affari con ideazione di piattaforme web;
- organizzazione di eventi esplicativi, di convegni, seminari, tavole rotonde;
- servizi di consulenza nel mondo della comunicazione in genere e della comunicazione web nonché nel campo dell'informazione il tutto in proprio e per conto di terzi;
- vendita di spazi pubblicitari sul proprio sito web ovvero sui propri siti web.

2.2. La Società potrà inoltre, unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale e pertanto in via non prevalente e non nei confronti del pubblico:

- compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali che siano ritenute utili o necessarie dall'Organo Amministrativo per il raggiungimento dello scopo sociale;
- assumere, intervenire alla costituzione e cedere partecipazioni in altre società, imprese od enti, sia in Italia che all'Estero, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

2.3. Tutte le attività previste quale oggetto della Società verranno esercitate nei limiti previsti dalla e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo in vigore.

2.4. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

Articolo 3 – Sede legale

3.1. La Società ha sede legale nel comune di Monza.

- 3.2. L'organo amministrativo ha il diritto di trasferire la sede legale, purché nell'ambito del territorio italiano.
- 3.3. L'organo amministrativo ha altresì la facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta richieste ai sensi di legge, sedi secondarie, succursali, filiali, uffici, agenzie e rappresentanze.

Articolo 4 – Domicilio

- 4.1. Per quanto concerne i rapporti con la Società, il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo di posta elettronica certificata, ove posseduto, dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti sono quelli risultanti dai libri sociali, salvo diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione della Società.

Articolo 5 – Durata

- 5.1. La durata della Società è stabilita fino al 31 (*trentuno*) dicembre 2070 (*duemilasettanta*).
- 5.2. La Società può essere anticipatamente sciolta o prorogata, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ai sensi di legge.

TITOLO II

DEFINIZIONI

Articolo 6 – Definizioni

- 6.1. In aggiunta a ogni altra definizione contenuta nel presente Statuto, i termini e le espressioni qui elencati avranno il significato a ciascuno di essi di seguito attribuito:
- (a) **“Assemblea”** indica l'assemblea ordinaria o straordinaria, a seconda dei casi, della Società;
 - (b) **“Borsa Italiana”** indica Borsa Italiana s.p.a., società che gestisce e vigila sul corretto funzionamento del mercato finanziario italiano;
 - (c) **“Collegio Sindacale”** indica il collegio sindacale della Società;
 - (d) **“Consiglio di Amministrazione”** indica il consiglio di amministrazione della Società;
 - (e) **“Consob”** indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, organo di controllo del mercato finanziario italiano;
 - (f) **“Controllo”** ha il significato a esso attribuito dall'articolo 2359, comma 1, n. 1, del Codice Civile. I termini **“Controllare”**, **“Controllato”**, **“Controllante”** e simili dovranno essere interpretati in conformità;
 - (g) **“EGM”** indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana s.p.a.;
 - (h) **“Operazioni con Parti Correlate”** indica le operazioni definite come tali dall'articolo 3, lett. a), del Regolamento OPC;
 - (i) **“Partecipazione Rilevante”** indica una partecipazione al capitale sociale della Società – come definita nella Disciplina sulla Trasparenza (come definita nel Regolamento Emittenti EGM) – pari o superiore alle soglie di rilevanza individuate nella Disciplina sulla Trasparenza;



- (j) “**Regolamento Emittenti Consob**” indica il Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, concernente la disciplina degli emittenti, come successivamente modificato e integrato;
- (k) “**Regolamento Emittenti EGM**” indica il Regolamento Euronext Growth Milan degli Emittenti pubblicato da Borsa Italiana s.p.a. in data 1° marzo 2012, come successivamente modificato e integrato;
- (l) “**Regolamento OPC**” indica il Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, come successivamente modificato e integrato;
- (m) “**Soci Collegati**” indica i soci che siano tra loro legati da rapporti di Controllo o soggetti a comune Controllo e i soci che aderiscano a uno stesso patto parasociale ai sensi dell’articolo 122 del TUF;
- (n) “**Strumenti Convertibili**” indica le obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società e gli altri strumenti finanziari, partecipativi o non partecipativi, che conferiscano al relativo portatore il diritto di ricevere o sottoscrivere, in sede di conversione o ad altro titolo, azioni ordinarie della Società;
- (o) “**TUF**” indica il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – LIBRO SOCI – RECESSO

Articolo 7 – Capitale Sociale

- 7.1. Il capitale sociale della Società è pari a Euro 243.000,27 (duecentoquarantatremila virgola ventisette), suddiviso in azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ai sensi del successivo Articolo 8.
- 7.2. L’aumento e la riduzione del capitale sociale sono deliberati dall’Assemblea straordinaria nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla legge, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.
- 7.3. La Società ha la facoltà di deliberare aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile.
- 7.4. Il capitale sociale può essere aumentato, mediante conferimenti in denaro, di beni in natura e/o di crediti, con emissione di nuove azioni fornite di diritti patrimoniali e/o amministrativi anche diversi rispetto alle azioni ordinarie, nei limiti di legge. Le azioni di nuova emissione possono essere attribuite ai Soci anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.
- 7.5. La Società può emettere obbligazioni e strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, Strumenti Convertibili, *warrants* e altri strumenti finanziari, con l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di quanto previsto nel presente Statuto. La competenza per l’emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 2420-ter del Codice Civile.
- 7.6. Nel caso in cui la Società abbia emesso Strumenti Convertibili, i titolari di tali Strumenti Convertibili avranno il diritto di opzione in relazione alle azioni di nuova emissione, in concorso con i soci, ai sensi dell’articolo 2441, primo, secondo e terzo comma del Codice Civile, sulla base del rapporto di cambio.

- 7.7. Le previsioni di cui al precedente paragrafo 7.6 trovano applicazione anche in caso di futura emissione di Strumenti Convertibili.
- 7.8. La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o a titolo gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente.
- 7.9. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà, per l'Assemblea di (i) escludere il diritto di opzione nella misura massima del 10% (*dieci per cento*) del capitale sociale preesistente ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile ovvero di (ii) escludere o limitare il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto, sesto e ottavo comma, del Codice Civile.

Articolo 8 – Azioni

- 8.1. Il capitale sociale è suddiviso in n. n. 5.714.795 (cinquemilionisettecentoquattordicimilasettecentonovantacinque) azioni ordinarie.
- 8.2. Tutte le azioni sono prive dell'indicazione del valore nominale, nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto *inter vivos* o *mortis causa*. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione. Le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
- 8.3. Le azioni sono soggette al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e ss. del TUF; pertanto, esse si trasferiscono e attribuiscono la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali a norma degli articoli 83-*quater*, 83-*quinqies* e 83-*sexies* del TUF. Inoltre, le azioni attribuiscono ai titolari i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci ai sensi di legge e del presente Statuto, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il diritto a n. 1 (*uno*) voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Articolo 9 – Libro soci

- 9.1. La Società tiene, nel rispetto delle norme di legge applicabili, il libro dei soci, in forma cartacea o in forma elettronica, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2215-*bis* del Codice Civile e dalle vigenti disposizioni di legge e regolamento.
- 9.2. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle applicabili norme di legge e regolamento, i dati identificativi dei soci che detengono azioni in misura superiore alla soglia di cui all'articolo 83-*duodecies* del TUF.

Articolo 10 – Diritto di recesso

- 10.1. I soci hanno diritto di recedere nelle ipotesi previste dalla legge e dal presente Statuto, secondo le modalità indicate dalle normative vigenti. Non spetta tuttavia il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 2437, secondo comma, del Codice Civile, ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società o l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONI RILEVANTI – OPA ENDOSOCIETARIA – REVOKA DELLA QUOTAZIONE

Articolo 11 – Partecipazioni rilevanti


Cattedalini & Partners

- 11.1. Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sull'EGM fino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, trova applicazione per richiamo volontario e in quanto compatibile la "Disciplina sulla Trasparenza" in materia di obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti.
- 11.2. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM, i soci che raggiungono o superano, in aumento o in diminuzione, le soglie di Partecipazione Rilevante sono tenuti a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione.
- 11.3. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" relativa alle Partecipazioni Rilevanti deve essere effettuata senza indugio nei termini di legge e di regolamento di volta in volta applicabili.
- 11.4. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" deve identificare l'azionista, la natura e l'ammontare della partecipazione; la data in cui l'azionista ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un cambiamento sostanziale, oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti EGM.
- 11.5. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente alle azioni e agli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa viene sospeso e le deliberazioni assembleari adottate con il loro consenso determinante sono annullabili ai sensi dell'articolo 2377 del Codice Civile.
- 11.6. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione vengono computate al fine della costituzione dell'Assemblea, ma non al fine del calcolo della maggioranza prevista per l'adozione delle deliberazioni ai sensi di quanto previsto al successivo Articolo 18.
- 11.7. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

Articolo 12 – OPA endosocietaria

- 12.1. Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sull'EGM (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti EGM (qui di seguito, la "**Disciplina Richiamata**").
- 12.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti alla determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o dei soci, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti EGM stesso.
- 12.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) (salva la disposizione di cui al comma 3-quater) e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica

totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all'offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

- 12.4. La disciplina di cui al presente articolo è volta altresì a soddisfare le esigenze nel caso di cambio di controllo di cui all'art. 24 del regolamento Consob approvato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 come aggiornato da ultimo con la delibera 20264 del 17 gennaio 2018 nei limiti minimi previsti e alle condizioni indicate nel regolamento stesso.

Articolo 13 – Revoca dall'ammissione alle negoziazioni delle azioni

- 13.1. Qualora la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione alla negoziazione sull'EGM delle proprie azioni, la Società stessa dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e dovrà informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno 20 (*venti*) giorni di mercato aperto prima di tale data.
- 13.2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea ordinaria con il voto favorevole di almeno il 90% (*novanta per cento*) dei titolari di azioni partecipanti a detta riunione assembleare. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni sull'EGM delle proprie azioni, così come a qualsiasi decisione che comporta la modifica della presente disposizione statutaria.

TITOLO V

ASSEMBLEA

Articolo 14 – Competenze dell'Assemblea

- 14.1. L'Assemblea delibera, in sede ordinaria o in sede straordinaria, sulle materie a essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.
- 14.2. L'Assemblea rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci.
- 14.3. A partire dal momento in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sull'EGM, l'Assemblea ordinaria è, altresì, competente ad autorizzare, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5, del Codice Civile, le seguenti decisioni del Consiglio di Amministrazione:
- (a) acquisizioni di partecipazioni, aziende, rami d'azienda o altri cespiti di qualsivoglia natura che realizzino un "reverse take-over" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;
 - (b) cessioni di partecipazioni, aziende, rami d'azienda o altri cespiti di qualsivoglia natura che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM; e
 - (c) richiesta di revoca delle azioni dalle negoziazioni, secondo quanto previsto al precedente Articolo 13.

Articolo 15 – Convocazione

- 15.1. L'Assemblea si riunisce anche in luoghi diversi dalla sede sociale, purché in Italia, in altri paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.



- 15.2. Ai sensi dell'articolo 2370, quarto comma, del Codice Civile, le riunioni dell'Assemblea e l'intervento nella stessa possono avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di legge e di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal presidente dell'Assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.
- 15.3. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, ovvero dal Collegio Sindacale, a norma di legge.
- 15.4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (*centoventi*) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (*centottanta*) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.
- 15.5. L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato almeno 15 (*quindici*) giorni prima dell'adunanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, alternativamente, su un quotidiano a diffusione nazionale a scelta tra "*Il Sole 24 Ore*" / "*Milano-Finanza*" / "*Italia Oggi*" / "*Corriere della Sera*", anche per estratto contenente tutti gli elementi richiesti per legge, nonché sul sito *internet* della Società. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (salvo che si tratti di riunione tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione) dell'adunanza, nonché i dettagli del collegamento in caso di utilizzo di mezzi di telecomunicazione, l'elenco delle materie da trattare e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile.
- 15.6. Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.
- 15.7. I soci che rappresentano almeno il 10% (*dieci per cento*) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (*cinque*) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
- 15.8. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi

durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 16 – Legittimazione all'intervento e al voto – Deleghe di voto

- 16.1. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto per i titolari di azioni è disciplinata secondo quanto previsto dal presente Statuto nonché dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 16.2. I soci aventi diritto a intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare, per delega scritta da altra persona, anche non socio, ai sensi dell'articolo 2372 del Codice Civile. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, secondo le modalità che saranno indicate nell'avviso di convocazione. La relativa documentazione è conservata agli atti della Società secondo quanto previsto dalla legge.
- 16.3. La Società può designare, per ciascuna Assemblea e con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto avente il ruolo di rappresentante designato anche in via esclusiva, al quale i soci possano conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti, delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.
- 16.4. Ove previsto e/o consentito dalla normativa *pro tempore* vigente, la Società può prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea possano avvenire anche esclusivamente mediante conferimento di delega di voto al rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF, cui potranno essere conferite anche deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF. A tal fine, la Società può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato. In tal caso, è concessa la facoltà agli azionisti di integrare l'ordine del giorno e/o di presentare proposte (anche individuali) su materie già all'ordine del giorno nonché di porre domande prima dell'Assemblea secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
- 16.5. Nel caso la Società faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente paragrafo 16.4, e/o ove previsto e/o consentito dalla normativa *pro tempore* vigente, la Società potrà prevedere che la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati (amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione, Notaio, rappresentante designato e gli altri soggetti a cui è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge e dello Statuto sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto) possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente, il segretario e/o il Notaio.

Articolo 17 – Presidenza e svolgimento dell'Assemblea

- 17.1. L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, dal vice-presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o, se più d'uno, dal vice-presidente più anziano oppure, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti.
- 17.2. Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea, o da un Notaio. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto dal Notaio.



- 17.3. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio.
- 17.4. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, stabilisce nel rispetto della legge le modalità di votazione e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
- 17.5. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita l'identificazione dei soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea, senza necessità che il presidente, il segretario e/o il Notaio si trovino nello stesso luogo, e a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:
- (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - (d) siano indicati nell'avviso di convocazione i dettagli del collegamento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Articolo 18 – Assemblee ordinarie e straordinarie - Quorum costitutivi e deliberativi

- 18.1. Fatti salvi i diversi *quorum* costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente Statuto, l'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, che nelle successive, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite, rispettivamente, dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.
- 18.2. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato, la proroga della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui all'articolo 2351, secondo comma, del Codice Civile potranno, in ogni caso, essere adottate soltanto con il voto favorevole di più di un terzo dei voti complessivamente spettanti alle azioni emesse.

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 19 – Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione

- 19.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 2 (*due*) a un massimo di 9 (*nove*) amministratori, stabilito dall'Assemblea ordinaria con deliberazione approvata con le maggioranze di cui al precedente paragrafo 18.1.
- 19.2. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dall'articolo 147-*quinquies* del TUF e dalla relativa normativa di attuazione e di qualunque altro requisito richiesto dalla legge applicabile. Inoltre, almeno 1 (*uno*) degli

amministratori deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, terzo comma, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, quarto comma, del TUF. Il difetto, anche sopravvenuto, di tali requisiti determina la decadenza dalla carica, ad eccezione della perdita del requisito di indipendenza, quando almeno 1 (*uno*) degli altri amministratori ne sia in possesso.

- 19.3. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato nella deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (*tre*) esercizi, e sono rieleggibili a norma dell'articolo 2383 del Codice Civile. Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 19.4. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'Assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, del Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del Codice Civile.

Articolo 20 – Nomina degli amministratori

- 20.1. Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, in conformità alla procedura di seguito indicata.
- 20.2. Il diritto di presentare liste di candidati amministratori spetta ai soci titolari di Azioni che detengano, individualmente o congiuntamente con altri soci titolari di Azioni, tante Azioni che rappresentino almeno il 10% (*dieci per cento*) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle Azioni che risultano, a seconda dei casi, iscritte a libro soci o registrate a favore di ciascun socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.
- 20.3. Ciascun socio e i Soci Collegati potranno presentare, anche per interposta persona o fiduciaria, una sola lista di candidati amministratori. In caso di violazione di quanto disposto dal presente paragrafo, le azioni detenute dai soci e dai Soci Collegati che abbiano presentato più liste non saranno computate ai fini del calcolo del requisito di partecipazione previsto per la presentazione delle relative liste dal precedente paragrafo 20.2.
- 20.4. Le liste dovranno essere composte da un numero di candidati pari o inferiore al numero degli amministratori da eleggere, di cui almeno 1 (*uno*) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, terzo comma, del TUF. Ciascun candidato dovrà essere abbinato a un numero progressivo e potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 20.5. Le liste, sottoscritte dai soci che le presentino, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 7 (*sette*) giorni prima di quello fissato per l'adunanza dell'Assemblea in prima convocazione mediante invio per mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.



- 20.6. Unitamente a ciascuna lista, che dovrà contenere le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista stessa e l'indicazione della percentuale di capitale sociale detenuto, dovranno essere inviate e depositate, con le modalità e nel termine di cui al precedente paragrafo, (i) la certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità delle azioni dei soci che presentano la lista (o altro titolo idoneo, tempo per tempo), (ii) le dichiarazioni con le quali i candidati amministratori accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalle applicabili previsioni di legge o regolamento e dallo Statuto e il possesso degli ulteriori requisiti previsti dalle applicabili previsioni di legge o regolamento e dallo Statuto e (iii) il *curriculum vitae* di ciascun candidato amministratore.
- 20.7. Le liste non presentate in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi da 20.2 a 20.6 saranno considerate come non validamente presentate e non potranno essere sottoposte al voto dei soci.
- 20.8. La Società, almeno 5 (*cinque*) giorni prima di quello previsto per l'adunanza dell'Assemblea in prima convocazione, metterà a disposizione del pubblico, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, le liste dei candidati depositate e corredate dalla documentazione di cui al precedente paragrafo 20.6.
- 20.9. In sede di Assemblea, ogni socio, indipendentemente dalla categoria di azioni possedute e dal numero di voti disponibili, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, potrà votare a favore di una sola lista. I voti espressi in violazione del divieto di cui al presente paragrafo non saranno attribuiti ad alcuna lista.
- 20.10. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:
- (i) dalla lista che ottenga il maggior numero dei voti espressi (la "**Lista di Maggioranza CdA**") saranno tratti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati, tutti gli amministratori da eleggere meno uno;
 - (ii) dalla lista che ottenga il secondo maggior numero dei voti espressi e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza CdA (la "**Lista di Minoranza CdA**") sarà tratto l'ultimo amministratore da eleggere, in persona del candidato indicato col primo numero nella medesima Lista di Minoranza CdA.

Resta, peraltro, inteso che:

- (a) ai fini dell'elezione degli amministratori, non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime;
- (b) nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti;
- (c) nel caso in cui la Lista di Maggioranza CdA non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere, fermo restando che dalla Lista di Maggioranza CdA saranno tratti tutti i candidati ivi elencati secondo l'ordine progressivo indicato in tale lista e che un amministratore sarà tratto dalla Lista di Minoranza CdA, ai sensi del precedente punto (ii), la nomina dei restanti amministratori avverrà mediante delibera

dell'Assemblea ordinaria da adottarsi con le maggioranze di cui al precedente paragrafo 18.1;

- (d) qualora, tra gli amministratori eletti con le modalità sopra indicate, non vi sia almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, terzo comma, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza CdA sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa Lista di Maggioranza CdA ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della Lista di Minoranza CdA o, in mancanza, delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, terzo comma, del TUF. Qualora l'applicazione di detta procedura non assicuri tale esito, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea ordinaria da adottarsi con le maggioranze di cui al paragrafo 18.1, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti;
- (e) nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione sarà tratto per intero dalla stessa, sempre che ottenga la maggioranza prevista dal precedente paragrafo 18.1 per l'adozione delle delibere dell'Assemblea ordinaria nella relativa convocazione;
- (f) nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista, il Consiglio di Amministrazione sarà nominato dall'Assemblea ordinaria, che delibererà con le maggioranze previste dal precedente paragrafo 18.1, senza osservare il procedimento di cui sopra.

20.11. Ai sensi del presente Statuto, assumerà la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato indicato al primo posto nella Lista di Maggioranza CdA ovvero, nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 20.10(e), il candidato indicato al primo posto nella stessa. Qualora non sia stata presentata alcuna lista, il presidente del Consiglio di Amministrazione sarà eletto dall'Assemblea ordinaria, che delibererà con le maggioranze previste al precedente paragrafo 18.1, ovvero, qualora l'Assemblea non vi abbia provveduto, dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti.

Articolo 21 – Sostituzione degli amministratori

- 21.1. Qualora, nel corso dell'esercizio, vengano a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione in conformità alle disposizioni che seguono.
- 21.2. Qualora, a seguito della cessazione di uno o più amministratori, la maggioranza del Consiglio di Amministrazione continui a essere costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, gli amministratori rimasti in carica provvedono a sostituire gli amministratori cessati mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e sia mantenuta la presenza nel Consiglio di Amministrazione di almeno 1 (*uno*) amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti EGM, e fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal presente



Statuto. Qualora per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista. Resta inteso che gli amministratori così nominati rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea.

- 21.3. Qualora, a seguito della cessazione di uno o più amministratori, venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, gli amministratori rimasti in carica (ovvero il Collegio Sindacale, in loro mancanza) dovranno convocare senza indugio l'Assemblea per la sostituzione ai sensi di legge degli amministratori cessati. L'Assemblea ordinaria provvederà alla nomina degli amministratori mancanti mediante deliberazione da adottarsi con le maggioranze di cui al precedente paragrafo 18.1. Resta inteso che gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli già in carica al momento della loro nomina.
- 21.4. Qualora cessino tutti gli amministratori in carica, il Collegio Sindacale dovrà convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori ai sensi di legge. L'Assemblea provvederà alla nomina dei nuovi amministratori sulla base di liste presentate dai soci ai sensi del precedente Articolo 20. Nelle more della nomina dei nuovi amministratori, il Collegio Sindacale potrà compiere esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 22 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

- 22.1. Al presidente del Consiglio di Amministrazione competono le attribuzioni previste dall'articolo 2381, primo comma, del Codice Civile e dal presente Statuto.
- 22.2. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, eleggere anche uno o più vice-presidenti, cui spettino le attribuzioni del presidente in caso di assenza o impedimento, e nominare un segretario, anche estraneo al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

- 23.1. Il Consiglio di Amministrazione, salvo che si tratti di riunione tenuta unicamente mediante mezzi di telecomunicazione, si riunisce presso la sede della Società o in altro luogo, purché in Italia, in altri paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera, tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti in carica o dal Collegio Sindacale.
- 23.2. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice-presidente o, se assente o in caso di impedimento anche di quest'ultimo, dall'amministratore più anziano di età mediante avviso inviato almeno 3 (*tre*) giorni prima, ovvero, nei casi d'urgenza, almeno 1 (*uno*) giorno prima del giorno fissato per l'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata A/R, posta elettronica certificata, posta elettronica o altro mezzo che garantisca la prova del ricevimento. L'avviso dovrà essere inviato dal presidente a tutti gli altri amministratori e al Collegio Sindacale. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (salvo che si tratti di riunione tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in tal caso, nell'avviso di convocazione potrà omettersi l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione) della riunione e/o, nel caso di cui la riunione si tenga mediante mezzi di telecomunicazione, dei dettagli del collegamento all'adunanza nel caso in cui la stessa si tenga mediante mezzi di telecomunicazione.

- 23.3. Anche in mancanza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione si intenderà regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e dei sindaci effettivi e nessuno degli amministratori e dei sindaci effettivi si opponga alla discussione delle materie trattate, a condizione che gli stessi siano stati preventivamente informati della riunione anche senza le formalità richieste per la convocazione ai sensi del precedente paragrafo 23.2.
- 23.4. Ai sensi dell'articolo 2368, primo comma, del Codice Civile, le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente e/o il segretario, e a condizione che:
- (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 23.5. Il presidente del Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, osservatori esterni o esperti per la trattazione di materie di contenuto tecnico o che richiedano competenze specifiche.
- 23.6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente oppure, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, dal vice-presidente, se nominato, o, se più d'uno, dal vice-presidente più anziano oppure, in mancanza, dall'amministratore designato dalla maggioranza degli amministratori intervenuti.
- 23.7. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta degli amministratori presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente è da considerarsi prevalente in caso di parità, salvo che il Consiglio di Amministrazione sia formato da due membri.
- 23.8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli eventuali comitati endoconsiliari risultano da processi verbali, trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, e firmati dal presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 24 – Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

- 24.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, a eccezione soltanto di quelli che ai sensi di legge, regolamento o Statuto sono riservati all'Assemblea.

Articolo 25 – Amministratore Delegato

- 25.1. Fermo quanto previsto al precedente Articolo 24, il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti,



determinandone le mansioni, i poteri e la relativa remunerazione. Può inoltre costituire al proprio interno comitati esecutivi o altri comitati aventi funzioni propositive/consultive.

- 25.2. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza semestrale circa il generale andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione, nonché circa le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate e partecipate.
- 25.3. Il Consiglio di Amministrazione e, ove nominati, i comitati esecutivi, i comitati consultivi e gli amministratori delegati, nei limiti delle proprie attribuzioni, possono nominare, fra i dipendenti della Società, direttori generali e institori, nonché, anche tra terzi esterni alla Società, procuratori *ad negotia* o speciali, determinandone mansioni, poteri e remunerazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
- 25.4. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, costituire uno o più comitati tecnici o amministrativi, chiamando a farne parte anche persone estranee al Consiglio di Amministrazione, determinandone mansioni, poteri e remunerazione nel rispetto delle limitazioni di legge.

Articolo 26 – Rappresentanza Sociale

- 26.1. La rappresentanza della Società è attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limitazioni, e agli amministratori eventualmente individuati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente paragrafo 25.1, nei limiti dei poteri agli stessi attribuiti.
- 26.2. La rappresentanza della Società spetta inoltre agli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti dei poteri agli stessi attribuiti e al direttore generale, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri agli stessi conferiti con all'atto di nomina.

Articolo 27 – Compenso degli amministratori

- 27.1. L'Assemblea stabilisce il compenso spettante agli amministratori per la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione. Salva diversa deliberazione dell'Assemblea, tale compenso dovrà essere determinato in misura eguale per tutti gli amministratori.
- 27.2. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire un compenso aggiuntivo per gli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale, ferma restando la facoltà per l'Assemblea di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli muniti di particolari cariche. Tale compenso aggiuntivo può essere formato da una parte fissa e una variabile, correlata al raggiungimento di determinati obiettivi, ovvero consistere nel diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato Azioni o altri strumenti finanziari della Società o di società Controllate, anche di futura emissione, sulla base di piani di incentivazione o *stock options plans* o *stock granting plans* approvati dall'Assemblea in conformità alle applicabili previsioni di legge e regolamento.
- 27.3. L'Assemblea può, inoltre, riconoscere una indennità per la cessazione del rapporto, da accantonare in un'apposita voce dello stato patrimoniale, calcolata in misura fissa o proporzionale ai risultati di esercizio.
- 27.4. Agli amministratori spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 28 – Operazioni con Parti Correlate

- 28.1. A seguito dell'ammissione delle azioni alle negoziazioni sull'EGM, il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle Operazioni con Parti Correlate, in conformità alla disciplina prevista dal Regolamento OPC, in quanto richiamata dal Regolamento Emittenti EGM.
- 28.2. Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "**Procedura**") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.
- 28.3. In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (*dieci per cento*) del capitale sociale con diritto di voto.
- 28.4. Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il Consiglio di Amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del Codice Civile. Fermi restando i quorum previsti dal presente statuto e dalla normativa applicabile, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'Assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (*dieci per cento*) del capitale sociale con diritto di voto.
- 28.5. La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 29 – Composizione del Collegio Sindacale

- 29.1. Il Collegio Sindacale si compone di 3 (*tre*) sindaci effettivi, tra cui il presidente, e 2 (*due*) sindaci supplenti, nominati dall'Assemblea in conformità alle previsioni del successivo Articolo 30.



- 29.2. I sindaci effettivi e i sindaci supplenti durano in carica per 3 (*tre*) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. I sindaci sono rieleggibili.
- 29.3. Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'articolo 148, quarto comma, del TUF. Il difetto, anche sopravvenuto, di tali requisiti determina la decadenza dei sindaci dalla carica. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.
- 29.4. Al momento della nomina del Collegio Sindacale, l'Assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai sindaci.

Articolo 30 – Nomina dei sindaci

- 30.1. I sindaci sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, in conformità alla procedura indicata di seguito.
- 30.2. Il diritto di presentare liste di candidati sindaci spetta ai soci che siano legittimati alla presentazione di liste di candidati amministratori, ai sensi dei precedenti paragrafi 20.2 e 20.3.
- 30.3. Le liste dovranno essere suddivise in due sezioni – una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente – ed essere composte da un numero di candidati pari o inferiore al numero dei sindaci da eleggere, ciascuno abbinato a un numero progressivo. I candidati sindaci dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 29.3. Inoltre, il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere iscritto nel registro dei revisori legali e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (*tre*) anni.
- 30.4. Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste di candidati sindaci trovano applicazione, *mutatis mutandis*, le previsioni di cui ai precedenti paragrafi da 20.4 a 20.8, restando inteso che unitamente a ciascuna lista dovrà essere inviato e depositato anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperto da ciascun candidato presso altre società.
- 30.5. I soci potranno votare per le liste di candidati sindaci in conformità alle previsioni del precedente paragrafo 20.9.
- 30.6. Alla elezione dei sindaci si procede come segue:
- (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi (la “**Lista di Maggioranza Collegio Sindacale**”) saranno tratti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della Lista di Maggioranza Collegio Sindacale, due dei sindaci effettivi e uno dei sindaci supplenti da eleggere;
 - (ii) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la “**Lista di Minoranza Collegio Sindacale**”)

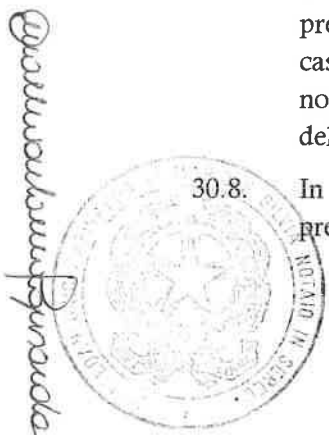
saranno tratti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente.

Resta, peraltro, inteso che:

- (a) ai fini dell'elezione dei sindaci, non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime;
- (b) nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti;
- (c) nel caso in cui la Lista di Maggioranza Collegio Sindacale e/o la Lista di Minoranza Collegio Sindacale non presentino un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei sindaci effettivi e supplenti che devono essere eletti da ciascuna delle due liste, la nomina dei restanti sindaci avverrà mediante delibera dell'Assemblea ordinaria da adottarsi con le maggioranze di cui al precedente paragrafo 18.1;
- (d) qualora i candidati sindaci, eletti con le modalità sopra indicate, non siano in possesso dei requisiti previsti dal precedente paragrafo 29.3, i candidati che non siano in possesso di tali requisiti saranno sostituiti, secondo l'ordine progressivo, dai primi candidati in possesso dei requisiti previsti non eletti della stessa lista ovvero, in difetto, dai primi candidati in possesso dei requisiti previsti non eletti della Lista di Minoranza Collegio Sindacale o, in mancanza, delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Collegio Sindacale risulti composto da sindaci in possesso dei requisiti previsti. Qualora detta procedura non assicuri tale esito, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea ordinaria con la maggioranza di cui al precedente paragrafo 18.1, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti;
- (e) nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista, il Collegio Sindacale sarà tratto per intero dalla stessa, sempre che ottenga la maggioranza prevista al precedente paragrafo 18.1, per l'adozione delle delibere dell'Assemblea ordinaria nella relativa convocazione;
- (f) nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista, il Collegio Sindacale sarà nominato dall'Assemblea ordinaria, che delibererà con le maggioranze previste al precedente paragrafo 18.1, senza osservare il procedimento di cui sopra.

30.7. Ai sensi del presente Statuto, assumerà la carica di presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo indicato al primo posto nella Lista di Maggioranza del Collegio Sindacale ovvero, nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 30.6(e), il sindaco effettivo indicato al primo posto nella stessa. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista, il presidente del Collegio Sindacale sarà nominato in persona di uno dei sindaci effettivi nominati dall'Assemblea ordinaria, con deliberazione approvata con le maggioranze previste al precedente paragrafo 18.1.

30.8. In caso di cessazione, si procede alla sostituzione dei sindaci effettivi o supplenti e/o del presidente cessati ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile, restando inteso che i sindaci



necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale saranno nominati dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste al precedente paragrafo 18.1.

Articolo 31 – Funzioni e riunioni del Collegio Sindacale

- 31.1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
- 31.2. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (*novanta*) giorni su iniziativa del presidente o di uno degli altri sindaci effettivi.
- 31.3. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto stabilito con riferimento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione al paragrafo 23.4 del presente Statuto.
- 31.4. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 32 – Revisione legale dei conti

- 32.1. La revisione legale dei conti della Società è affidata a un revisore legale o a una società di revisione legale iscritti nell'apposito albo a norma delle disposizioni vigenti.
- 32.2. L'incarico di revisore legale dei conti è conferito, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dall'Assemblea ordinaria, la quale determinerà anche il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento del corrispettivo durante l'incarico, con deliberazione approvata con le maggioranze di cui al precedente paragrafo 18.1.
- 32.3. L'incarico di revisore legale dei conti ha durata di 3 (*tre*) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO VIII

BILANCIO E UTILI

Articolo 33 – Bilanci

- 33.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (*trentuno*) dicembre di ogni anno.
- 33.2. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione, oltre agli ulteriori documenti contabili previsti dalle previsioni di legge o regolamento tempo per tempo applicabili, entro i termini e nell'osservanza della normativa, anche regolamentare, tempo per tempo applicabile.

Articolo 34 – Destinazione degli utili

- 34.1. I soci hanno diritto, proporzionalmente alle azioni possedute, a una frazione degli utili netti annuali distribuiti in base alla delibera dell'Assemblea e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione.
- 34.2. L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (*cinque per cento*) per la riserva legale e fino a che questa non abbia raggiunto

il quinto del capitale sociale, è destinato ai soci a titolo di dividendo ovvero accantonato a riserva, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

- 34.3. Ricorrendo i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, deliberare la distribuzione ai soci di acconti sul dividendo alle condizioni e nei limiti dell'articolo 2433-bis del Codice Civile.
- 34.4. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria a seconda dei casi, può in ogni tempo deliberare la distribuzione ai soci delle riserve risultanti dal bilancio ovvero formate mediante apporti dei soci, in quanto disponibili, in denaro o in natura, purché sia in tal caso assicurato il rispetto del principio della parità di trattamento, nonché l'assegnazione ai soci di azioni, strumenti finanziari o altri diritti nei confronti della Società.
- 34.5. Il pagamento dei dividendi o degli acconti sui dividendi e le ulteriori distribuzioni o assegnazioni ai soci vengono effettuati nei termini e con le modalità determinate dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione, a seconda dei casi.
- 34.6. I dividendi e le altre distribuzioni non riscossi si prescrivono a favore della Società, secondo le norme di legge.

TITOLO IX

SCIoglimento – RINVIO

Articolo 35 – Scioglimento

- 35.1. La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
- 35.2. In caso di scioglimento, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi, in conformità all'articolo 2487 del Codice Civile.

Articolo 36 – Norme di rinvio

- 36.1. Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto, si applicano le pertinenti norme di legge e di regolamento, ivi incluse le disposizioni del Regolamento Emittenti EGM nella sua versione tempo per tempo vigente.

